

ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

SEDE DI PALERMO

RICORSO

Nell'interesse del Sig. **Vincenzo Pipi** (C.F. PPIVCN84P25G273M), nato il 25 settembre 1984, a Palermo (PA), e ivi residente, in Via Mogadiscio, n. 2, CAP 90135, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; fax n. 0917722955; pec: francescoleone@pec.it) e Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; fax n. 0917722955; pec: simona.fell@pec.it) giusta procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3,

CONTRO

- la **Regione Siciliana - Dipartimento pubblico della funzione pubblica e del personale**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- l'**Assessorato Regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- la **Commissione interministeriale Ripam**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- la **Commissione esaminatrice del concorso**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- il **Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- dell'avviso del "Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 16 unità di personale di categoria D, profilo professionale Funzionario di controllo di gestione (Codice COGE), posizione economica D 1, per il ricambio generazionale nell'Amministrazione regionale. Integrazione al bando approvato con D.D.G. n. 2870 del 01/07/2025 e proroga dei termini.", pubblicato in data 04 luglio 2025, nella parte in cui, all'art. 6.1, individua le materie oggetto della prova scritta;

- dell'Avviso della selezione *de qua*, nella parte in cui stabilisce, all'art. 6.2, i criteri di svolgimento della prova di idoneità e le modalità di calcolo del punteggio, in quanto lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente;
- del provvedimento del 17.11.2025, con cui è stato comunicato al ricorrente il mancato superamento della prova scritta, con conseguente sua esclusione dal concorso *de quo*;
- dell'elenco dei candidati idonei alla prova scritta, per la parte in cui non ricomprende il ricorrente;
- dell'esito della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, conosciuto dalla stessa in data 17 novembre 2025, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza, nel suo questionario prova, di un quesito "extra bando";
- del punteggio riportato da parte ricorrente all'esito della prova scritta pari a **20,9 punti**, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, inficiato dalla presenza di un quesito avente a oggetto una materia non prevista dalla *lex specialis* (c.d. quesiti extra-bando);
- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta del concorso *de quo*, con particolare riferimento al quesito **n. 40**;
- dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta del concorso *de quo*, con particolare riferimento al quesito **n. 40**, del questionario della prova scritta di parte ricorrente, in quanto inficiato dalla presenza di quesiti non previsti dalla *lex specialis* (c.d. quesiti extra-bando);
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

volte a disporre la rettifica in aumento del punteggio assegnato all'odierna parte ricorrente nella prova scritta del «Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 16 unità di personale di categoria D, profilo professionale Funzionario di controllo di gestione (Codice COGE), posizione economica D 1, per il ricambio generazionale nell'Amministrazione regionale. Integrazione al bando approvato con D.D.G. n. 2870 del 01/07/2025 e proroga dei termini.», con riconoscimento del

punteggio legittimamente spettante a e/o l'adozione di ogni altra misura idonea a consentirle di poter essere inclusa nella graduatoria finale di merito del concorso *de quo*;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

dell'interesse di parte ricorrente alla rettifica in aumento del punteggio della prova scritta sostenuta, con relativa inclusione nell'elenco dei candidati ammessi alla graduatoria finale del concorso;

E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga la rettifica in aumento del punteggio conseguito da parte ricorrente per la prova scritta e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, ai fini della relativa inclusione nella graduatoria.

Si premette in

FATTO

1. – Con bando del 04 luglio 2025 (successivamente modificato con provvedimento del 18 luglio 2025), è stato indetto il “Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione, a tempo pieno e indeterminato, di n. 16 unità di personale di categoria D, profilo professionale Funzionario di controllo di gestione (Codice COGE), posizione economica D 1, per il ricambio generazionale nell'Amministrazione regionale”.

Al fine di selezionare i candidati più meritevoli, il bando ha previsto lo svolgimento di un'unica prova scritta e la successiva formazione della graduatoria finale.

Per quanto d'interesse, con preciso riferimento alla prova selettiva scritta, il bando di concorso, all'art. 6, ha previsto che “La prova scritta consisterà in un test di n. 60 (sessanta) domande con risposta a scelta multipla da risolvere in 70 (settanta) minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 (trenta) punti e si articolerà come segue: n. 60 (sessanta) quesiti volti a verificare le conoscenze afferenti alle seguenti materie:

- contabilità pubblica; ordinamento finanziario e contabile delle Regioni (Decreto legislativo 118 del 2011, in particolare titoli I, II e III e principi contabili generali e applicati); contabilità analitica;
- pianificazione delle risorse e degli obiettivi; metodi e modelli del controllo di gestione; sistemi degli indicatori di produzione e di risultato; misurazione della performance, benchmarking delle prestazioni e best practice;
- il sistema dei controlli nella Regione Siciliana;

- diritto amministrativo, con esclusivo riferimento al procedimento amministrativo, al diritto di accesso e al principio di trasparenza;
 - norme generali in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento alle responsabilità, ai doveri e diritti dei pubblici dipendenti, al codice di comportamento e alle sanzioni disciplinari;
 - inglese (livello di competenze linguistiche richieste di livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue);
- informatica (conoscenze informatiche richieste pari al livello di utente avanzato dell'attuale quadro europeo delle competenze digitali).

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

risposta esatta: +0,50 punti;

mancata risposta: 0 punti;

risposta errata: -0,15 punti”.

Inoltre, la p.a., ai fini dello svolgimento della prova citata, si è avvalsa del supporto di Formez PA.

Con successivo avviso del 9 ottobre 2025, è stato reso noto il diario della prova scritta del concorso.

2. - L'odierno ricorrente, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla *lex specialis*, ha regolarmente trasmesso la relativa domanda di partecipazione ed è stato, quindi, convocato per l'espletamento della suddetta prova, che si è tenuta in data 14 novembre 2025.

3. - Parte intimata, in data 17 novembre 2025, ha proceduto a rendere noti gli esiti della prova sull'area personale resa a disposizione dei partecipanti: ebbene, l'odierno ricorrente, accedendo alla propria pagina personale, inaspettatamente ha appurato di aver ottenuto un punteggio pari a **20,9 punti**, inferiore (ma prossimo), quindi, alla soglia fissata per l'idoneità concorsuale, pari a 21 punti. Ciò è dipeso, infatti, dalla presenza di un quesito avente a oggetto una materia non prevista dalla *lex specialis* (c.d. quesiti extra-bando).

Ci si riferisce, in particolare, alla domanda n. 40 (di seguito riportata), la cui somministrazione ha compromesso il punteggio complessivo della prova:

40 In base alla Costituzione italiana, lo scioglimento del Consiglio regionale può essere disposto per i seguenti motivi, ma NON per: -0,15/0,5

- compimento di atti contrari alla Costituzione
- ragioni di sicurezza nazionale
- impossibilità di funzionare
- gravi violazioni di legge

Ebbene, la predisposizione del citato quesito, all'evidenza discendente da un operato violativo della normativa concorsuale, non può rimanere immune dalla censura.

Pertanto, a causa della presenza di tale quesito, per la prova scritta parte ricorrente ha ottenuto 20,9 punti, a fronte di **21,55 punti** spettanti.

4. - Tutto ciò premesso, dunque, è evidente l'interesse legittimante il presente ricorso: laddove l'odierna parte ricorrente ottenga la rettifica del suo punteggio per la prova sostenuta, supererebbe la soglia di idoneità stabilita dalla *lex specialis*, pari a 21 punti, e sarebbe dunque inclusa nella redigenda graduatoria finale di merito!

Quanto sin qui illustrato dimostra che parte ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe per i seguenti motivi di:

DIRITTO

I. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TASSATIVITÀ, PAR CONDICIO E LEGITTIMO AFFIDAMENTO NELLA FORMULAZIONE DEL QUESITO N. 40 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 51 E 97 COST. E DELL'ART. 35 DEL D.LGS. 165/2001 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO.

Nelle procedure concorsuali, finalizzate per antonomasia alla selezione di candidati capaci e meritevoli, deve essere prima di tutto assicurata la somministrazione di una prova scientificamente attendibile che, ove basata su quesiti a risposta multipla, consenta ai candidati di riconoscere un'unica e inequivocabile soluzione all'interno dell'alveo di risposte fornite.

A tal proposito preme ricordare come la formulazione corretta delle domande sottoposte agli aspiranti costituisce uno specifico onere per l'Amministrazione, ponendosi a garanzia, prioritariamente e irrinunciabilmente, degli articoli 3 e 51 della Costituzione, ossia dell'eguale trattamento di ciascun candidato e del principio meritocratico.

Tra tutte le alternative proposte è, dunque, necessario che vi sia la possibilità di riuscire ad individuare in modo certo ed inequivocabile, la risposta migliore per la situazione prospettata.

Ove il questionario sottoposto in sede concorsuale sia, viceversa, caratterizzato da errori o ambiguità, quesiti formulati in maniera contraddittoria o fuorviante, la selezione è inevitabilmente falsata.

Il che è esattamente quanto accaduto nel caso di specie.

Infatti, una volta resi noti gli esiti della prova scritta sostenuta da parte ricorrente, la stessa ha sorprendentemente appurato che il proprio punteggio è stato pregiudicato dalla presenza di un quesito c.d. "extra bando".

Il quesito in esame (il n. 40) è così formulato:

40 In base alla Costituzione italiana, lo scioglimento del Consiglio regionale può essere disposto per i seguenti motivi, ma NON per: -0,15/0,5

- compimento di atti contrari alla Costituzione
- ragioni di sicurezza nazionale
- impossibilità di funzionare
- gravi violazioni di legge

Secondo l'amministrazione la risposta corretta è la risposta *sub* lett C). L'odierno ricorrente, però, ha opzionato la risposta B), considerata errata dalla p.a.

In verità, l'odierno ricorrente non avrebbe potuto materialmente opzionare alcuna risposta che fosse corretta, poiché il quesito, con tutta evidenza, riguarda un argomento non previsto dal bando di concorso.

Invero, a mente di quanto precisamente previsto dall'articolo 6 della *lex specialis*, la prova scritta avrebbe dovuto riguardare la somministrazione di 60 quesiti a risposta multipla aventi ad oggetto le seguenti materie: contabilità pubblica; ordinamento finanziario e contabile delle Regioni (Decreto legislativo 118 del 2011, in particolare titoli I, II e III e principi contabili generali e applicati); contabilità analitica; pianificazione delle risorse e degli obiettivi; metodi e modelli del controllo di gestione; sistemi degli indicatori di produzione e di risultato; misurazione della performance, benchmarking delle prestazioni e best practice; il sistema dei controlli nella Regione Siciliana; diritto amministrativo, con esclusivo riferimento al procedimento amministrativo, al diritto di accesso e al principio di trasparenza; norme generali in materia di pubblico impiego, con particolare riferimento alle responsabilità, ai doveri e diritti dei pubblici dipendenti, al codice di comportamento e alle sanzioni disciplinari; inglese (livello di competenze linguistiche richieste di livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue); informatica (conoscenze informatiche richieste pari al livello di utente avanzato dell'attuale quadro europeo delle competenze digitali).

Pertanto, il bando ha individuato, in maniera tanto chiara quanto tassativa, le materie che avrebbero dovuto formare l'oggetto delle prove direzionando, per l'effetto, la propedeutica attività di studio e preparazione dei concorrenti.

Cionondimeno, ciò che si trae da una piana lettura del questionario somministrato alla parte ricorrente è che, in spregio a tale previsione, l'amministrazione ha somministrato una domanda non afferente agli argomenti individuati dal bando.

In particolare, il quesito avrebbe dovuto essere funzionalmente preordinato a testare la preparazione del candidato nelle materie espressamente e tassativamente indicate dal bando di concorso, che delimitano l'ambito oggettivo della prova scritta e vincolano l'operato della Commissione esaminatrice: il contenuto del quesito evidenzia però in modo univoco la sua riconducibilità alla materia del **diritto costituzionale**.

Esso, infatti, verte sullo scioglimento del Consiglio regionale, richiedendo l'individuazione delle cause che, "in base alla Costituzione italiana", ne consentono la deliberazione, dovendone individuare i presupposti che consentono lo scioglimento del Consiglio regionale, chiamando direttamente in causa la disciplina costituzionale dell'ordinamento regionale e dei rapporti tra Stato e autonomie territoriali.

Lo scioglimento del Consiglio regionale costituisce, infatti, un istituto di rango costituzionale, espressamente disciplinato dall'art. 126 della Costituzione, che configura tale istituto come potere costituzionale straordinario, esercitato dal Presidente della Repubblica su presupposti tassativamente predeterminati dalla Carta fondamentale, previa interlocuzione con organi di rilievo costituzionale, e non già come forma di controllo amministrativo regionale o di vigilanza sull'attività amministrativa.

Ed infatti, la norma in commento prevede espressamente quanto segue: *"Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.*

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio."

Né può ritenersi che tale quesito rientri nella materia del diritto amministrativo prevista dal bando, poiché quest'ultimo ne delimitava espressamente l'ambito al solo procedimento amministrativo, al diritto di accesso e al principio di trasparenza, senza includere alcun riferimento all'ordinamento costituzionale, ai rapporti Stato-Regioni, ai poteri sostitutivi o allo scioglimento degli organi elettivi.

La Commissione esaminatrice, sottoponendo un quesito che presuppone la conoscenza dell'ordinamento costituzionale e degli istituti di garanzia dell'unità della Repubblica, ha pertanto illegittimamente ampliato l'ambito oggettivo della prova, in violazione del principio di tassatività delle materie d'esame fissate dalla *lex specialis*.

Tale condotta ha determinato una lesione della *par condicio* tra i candidati e del legittimo affidamento di coloro che, come la parte ricorrente, avevano legittimamente calibrato la propria preparazione sulle sole materie indicate nel bando, subendo un pregiudizio dall'introduzione di contenuti estranei e imprevedibili.

La domanda oggetto dell'odierno giudizio risulta, dunque, ontologicamente estranea al perimetro individuato dalla *lex specialis*, vertendo su profili propri del diritto costituzionale puro, in quanto fa riferimento a un istituto disciplinato direttamente dalla Carta costituzionale.

La corretta individuazione della risposta, pertanto, non poteva in alcun modo derivare dall'applicazione delle conoscenze richieste dal bando, né dall'analisi di istituti riconducibili al diritto amministrativo o alla normativa contabile regionale, ma presupponeva una specifica conoscenza dell'ordinamento costituzionale degli enti territoriali, non previsti né richiesta dalla *lex specialis* di concorso.

Ne consegue che la Commissione esaminatrice ha illegittimamente ampliato l'oggetto della prova, esercitando il proprio potere valutativo *ultra vires*.

In altri termini, sebbene la normativa speciale avesse inteso volontariamente ed espressamente circoscrivere le competenze specialistiche oggetto di verifica, l'amministrazione procedente, in assoluto spregio di tale prescrizione, ha arbitrariamente e notevolmente ampliato in sede di prova il ventaglio degli argomenti oggetto dei quesiti.

Il quesito censurato, dunque, non avrebbe potuto trovare legittimo ingresso nella prova di parte ricorrente.

Tale circostanza risulta talmente evidente da non lasciare spazio alcuno a dubbi interpretativi di sorta.

Non può non constatarsi che l'inserimento di una domanda di tal natura nella prova di parte ricorrente abbia determinato l'assoluta illegittimità del punteggio attribuito e della conseguente esclusione.

Il candidato ha infatti subito, incolpevolmente, un *modus procedendi* del tutto arbitrario, disperdendo il tempo a sua disposizione per darsi una risposta all'evidente stranezza contenuta nel suo questionario.

Il che non può accettarsi in un concorso pubblico.

Occorre precisare, infatti, che la previsione anche di un solo quesito in una materia non prevista dal bando è chiaramente in grado di alterare sensibilmente l'esito della prova richiedendo al candidato di pronunciarsi su argomenti che, per espressa previsione concorsuale, non avrebbero dovuto e potuto formare oggetto di prova.

A dire il vero, a prescindere dalla correttezza o meno delle risposte fornite dalla parte ricorrente alle domande "vietate", l'intrusione della stesse nella prova ne ha, infatti, condizionato (certamente *in peius*) l'esito, per via del disorientamento generato nei concorrenti e della conseguente alterazione della strategia concorsuale dagli stessi predeterminata per sostenere la prova alle migliori condizioni.

Il tutto non solo in spregio alle richiamate previsioni della *lex specialis*, ma anche e soprattutto in violazione del generale principio del *favor participationis* che avrebbe dovuto caratterizzare una selezione pubblica come quella in esame.

Del resto l'Ecc.mo TAR Lazio - Roma ha già avuto modo di pronunciarsi sulla questione di cui trattasi in casi analoghi, appurando l'evidente censurabilità delle domande impugnate in quanto violative della normativa concorsuale osservando quanto segue «*in aderenza all'orientamento già assunto dalla Sezione con le sentenze n. 8259 del 2019 nonché n. 8569 del 2018, da cui non si ravvisano motivi per discostarsi, si precisa che - come puntualmente posto in evidenza dal ricorrente - l'art. (...) prevede che "la prova consisterà nella somministrazione di un questionario composto complessivamente da 100 quesiti a risposta multipla di cultura generale, così ripartiti: n. 15 italiano, n. 15 inglese, n. 15 matematica, n. 10 fisica, n. 10 cittadinanza e costituzione, n. 10 storia, n. 5 geografia e n. 20 analitico deduttivi"*; dal tenore letterale della norma che precede, appare pertanto manifesto che l'Amministrazione non solo aveva prefissato il numero di quesiti che, complessivamente, avrebbe somministrato ma anche specificato per ciascuna materia il numero di essi, stabilendo in particolare e, comunque, per quanto di evidenza, l'assenza di quesiti vertenti in materia "percettivo-spaziale" e "analitico-verbale", i quali tuttavia sono risultati

presenti nella prova cui ha partecipato l'odierno esponente» (cfr. Tar Lazio, sez. I bis, 28 dicembre 2020, n. 14041).

Del resto la giurisprudenza Amministrativa è granitica nel ritenere che le prove concorsuali analoghe a quella oggi gravata risultano certamente sindacabili proprio avuto riguardo all'osservanza «*del limite oggettivo del programma di esame*» che deve essere necessariamente rispettato (Cons. Stato, sez. VI, 8 febbraio 2016, n. 506; 9 novembre 2010, n. 7984).

Ed invero, «*affinché le domande somministrate possano ritenersi rispondenti al principio generale di ragionevolezza dell'azione amministrativa occorre che le medesime, in quanto destinate a ricevere risposta in tempi brevi, per facilitare la speditezza della complessiva attività di selezione, siano formulate in modo tale da non pregiudicare l'efficienza intrinseca del risultato e la par condicio degli aspiranti*» (T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 17 febbraio 2021, n.1040).

Com'è noto, infatti, il bando di concorso costituisce un limite all'operato dell'Amministrazione, e la obbliga alla relativa applicazione senza alcun margine di discrezionalità e ciò in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti «*che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis*» (Consiglio di Stato, Sez. V, 27/12/2019, n. 8821).

Tanto dedotto, l'errore commesso da parte resistente rende inevitabilmente illegittimo il punteggio attribuito all'odierno ricorrente e la conseguente esclusione dello stesso dal successivo step concorsuale.

Ne consegue che, per ristabilire la parità con gli altri candidati, si rende necessario assegnare al ricorrente il punteggio pieno per la domanda contestata (pari a 0,65 punti).

In particolare, con la rettifica del punteggio per il summenzionato quesito contestato, a parte ricorrente spetterebbero **21,55 punti** (punteggio base di 20,9 punti + 0,5 punti per la risposta corretta +0,15 punti per la penalità ingiustamente attribuita).

In via esclusivamente subordinata, si chiede a Codesto TAR di voler disporre la rettifica in aumento del punteggio di parte ricorrente, sottraendo la penalità ingiustamente attribuita (pari a 0,15 punti): in tal modo, infatti, il ricorrente otterrebbe un punteggio pari a **21,05**, superiore alla soglia di idoneità prevista dal bando.

Donde la censurabilità degli atti gravati sotto tale primo profilo risulta evidente.

II. SULL'INTERESSE DI PARTE RICORRENTE E SULLA PROVA DI RESISTENZA

Parte ricorrente è, ad oggi, lesa dall'attribuzione, assolutamente irragionevole ed immotivata, di un punteggio arbitrario per l'errata formulazione del quesito odiernamente censurato (il n. 40), dando luogo a una oggettiva lesione che le è valse l'esclusione dal novero dei candidati idonei del concorso e, dunque, dalla redigenda graduatoria finale del concorso in oggetto.

Vale la pena evidenziare, infatti, che la stessa ha conseguito un punteggio di poco inferiore alla soglia di idoneità (20,9 punti) e, qualora ottenesse la rettifica del punteggio per il quesito contestato, otterrebbe un punteggio pari a 21,55 punti (punteggio base di 20,9 punti +0,5 punti per la risposta corretta +0,15 punti per la penalità ingiustamente attribuita), superiore alla soglia di idoneità e, conseguentemente, si collocherebbe utilmente all'interno della redigenda graduatoria finale dell'*iter*

L'interesse del ricorrente sussiste perché la rettifica in aumento del punteggio in relazione al quesito contestato gli consentirebbe di superare pienamente la soglia di accesso fissata dalla *lex specialis* e di collocarsi tra i candidati idonei del concorso!

Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittimità del quesito n. 40 del questionario di parte ricorrente e, in riforma e/o annullamento dello stesso, venga contestualmente accertato, dichiarato e pronunciato il suo diritto al conseguimento del punteggio ulteriore, con conseguente attribuzione del punteggio spettante (pari a 21,55 punti), e la relativa inclusione nell'elenco dei candidati ammessi al prosieguo dell'*iter* selettivo.

In via esclusivamente subordinata, si chiede a Codesto TAR di voler disporre la rettifica in aumento del punteggio di parte ricorrente, sottraendo la penalità ingiustamente attribuita (pari a 0,15 punti): in tal modo, infatti, il ricorrente otterrebbe un punteggio pari a 21,05, superiore alla soglia di idoneità prevista dal bando.

* * *

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Si confida che i motivi di ricorso dimostrino ampiamente la sussistenza del *fumus boni iuris* del gravame, dai quali emerge non solo la non manifesta infondatezza del ricorso, ma anche l'assoluta ragionevolezza della pretesa di parte ricorrente.

In tal senso, è stato ampiamente comprovato che, se la p.a. avesse sottoposto a parte ricorrente un quiz scevro da errori, il ricorrente sarebbe stato, di certo, incluso nel novero dei candidati inseriti all'interno della graduatoria finale della procedura concorsuale.

Sussistenti risultano, altresì, le ragioni di gravità e urgenza (c.d. periculum in mora) che giustificano la richiesta di misura cautelare nel caso di specie, considerato che i provvedimenti impugnati comportano un'errata attribuzione del punteggio a danno di parte ricorrente, con conseguente ingiusta esclusione della stessa dalla procedura *de qua*.

Come anticipato, le prove scritte si sono ormai concluse e, dunque, a breve la p.a. procederà alla formulazione e approvazione della graduatoria finale di merito, con conseguente immissione a ruolo dei soggetti risultanti vincitori.

Peraltro, proprio sul punto, è stato chiarito dal G.A. che la concessione della misura cautelare, nella forma della ammissione con riserva del ricorrente alla procedura di selezione, risulti tale da assicurare la tutela non solo degli interessi del ricorrente, ma anche dell'Amministrazione resistente, che altrimenti potrebbe essere soggetta, nell'eventualità di un successivo accoglimento del ricorso, al risarcimento dei danni occorsi al ricorrente (*ex multis*, TAR Catania, 24 novembre 2023, n. 575).

Ove non accolta, dunque, la presente istanza cautelare e non consentito a parte ricorrente di vedere rettificato il punteggio conseguito e di essere inclusa nella graduatoria finale del concorso, la stessa sarebbe, viceversa, ingiustamente ed irreparabilmente pregiudicata, non potendo ricoprire il ruolo ambito.

La lesione acquisirebbe maggiore pregnanza qualora il ricorrente fosse costretto ad attendere la fissazione dell'udienza di merito. È sin troppo evidente, infatti, che in tale - non auspicata - ipotesi, la procedura di pubblicazione della graduatoria finale di merito sarebbe già avvenuta, e il ricorso si profilerebbe, in altri termini, proposto inutilmente.

* * *

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Si rappresenta che l'odierna censura ha ad oggetto l'annullamento *in parte qua* della prova scritta del concorso *de quo*: in tale contesto è noto il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, nell'ambito dei giudizi aventi ad oggetto l'esclusione da un concorso pubblico, non sono individuabili dei controinteressati lesi dal provvedimento di esclusione, tenuto conto che in quel momento la procedura selettiva non è ancora conclusa e non è dato individuare quali soggetti avrebbero a che dolersi dell'eventuale annullamento del relativo provvedimento (si veda in proposito da ultimo TAR Lazio - Roma, Sez. I *quater*, 29/01/2024, n. 1609; Consiglio di Stato, sez. II,

04/04/2023, n. 3445; Consiglio di Stato, sez. III, 27/04/2022, n. 3342 in cui si legge “*prima della formazione della graduatoria, non sono configurabili controinteressati in senso tecnico, atteso che in tale fase del procedimento concorsuale non sono rinvenibili situazioni soggettive di interesse protetto in posizione antagonista rispetto a chi contesta la sua esclusione dal concorso, che potrebbero essere lese dall’accoglimento del ricorso.*”).

È stato, infatti, precisato che “*a fronte di un provvedimento di esclusione da una procedura concorsuale, impugnato prima della formazione della graduatoria e della nomina dei vincitori, non è ravvisabile la qualità di controinteressato in capo ai candidati ammessi, posto che essi non sono portatori di interesse tutelabile a confrontarsi con una platea più ristretta di candidati*” (cfr. TAR Lazio - Roma, Sez. I quater, 29/01/2024, n. 1609 cit.; Consiglio di Stato, II, 24 dicembre 2021, n. 8578).

In altri termini la cesura che impone al ricorrente, ai fini dell’ammissibilità del ricorso, di procedere alla notifica ad almeno uno dei controinteressati è l’avvenuta approvazione della graduatoria già nel momento in cui il ricorso viene notificato.

In ogni caso, qualora Codesto Ecc.mo Giudice adito non dovesse ritenere integro il contraddittorio nel caso di specie, si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell’albo online dell’Amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a.

Peraltro, stante l’elevato numero dei soggetti coinvolti e l’impossibilità per parte ricorrente di reperire i relativi luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell’Amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell’atto.

Tutto ciò premesso, voglia codesto

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA - PALERMO

- **in via istruttoria**: ove ritenuto necessario, disporre ex art. 41 c.p.a., stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l’integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;

- **in via cautelare**: sospendere l’efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, e, per gli effetti, ordinare all’Amministrazione di provvedere alla rettifica del punteggio

ottenuto da parte ricorrente per la prova scritta, con conseguente inclusione nel novero dei candidati idonei del concorso e, dunque, nella redigenda graduatoria finale del concorso;

- *nel merito*: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, con conseguente inclusione di parte ricorrente, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante, nel novero dei candidati idonei del concorso e, dunque, nella redigenda graduatoria finale del concorso;

- *nel merito e in subordine*: condannare le Amministrazioni intimete al risarcimento dei danni patiti e *patendi* comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente per opporsi al suo illegittimo punteggio ottenuto nella prova scritta.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 325,00.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali.

Palermo - Roma, 08 gennaio 2026

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell